



DL SEMPLIFICAZIONI-GOVERNANCE (DL 31 maggio 2021 n. 77)

Indice

Premessa

I. Contratti Pubblici (Parte II - Titolo IV)

Quadro generale

1. Disposizioni per affidamento ed esecuzione dei Contratti Pubblici

- 1.1. Disposizioni per l'esecuzione dei contratti: Revisione Prezzi, Penali, Subappalto (Art. 49)
- 1.2. Disposizioni per l'affidamento dei contratti: affidamenti sottosoglia, appalto integrato, verifiche documentali e antimafia (Artt. 51, 52)

2. Disposizioni specifiche per i Contratti Pubblici rientranti nel PNRR e PNC

- 2.1. Parità opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC (Art. 47)
- 2.2. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC (Art. 48)
- 2.3. Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti PNRR e PNC (Art. 50)

II. Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (Parte II - Titolo I)

Quadro generale

3. Valutazione di impatto ambientale

- 3.1. Commissione tecnica VIA per progetti PNRR e PNIEC (Art. 17)
- 3.2. Opere e infrastrutture strategiche per PNRR e PNIEC (Art. 18)
- 3.3. Autorizzazioni VIA statali e regionali (Artt. 19, 23, 24)

4. Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

- 4.1. Interventi localizzati in aree contornate (Art. 30)
- 4.2. Semplificazioni per impianti di accumulo e fotovoltaici (Art. 31)

5. Efficientamento energetico

- 5.1. Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana (Art. 33)

Premessa

Con il **DL 31 maggio 2021 n.77** *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* cd **DL Semplificazioni- Governance** (pubblicato sulla GU 31 maggio 2021 n. 129) il Governo ha definito la Governance del PNRR (Parte I) e inteso fornire – come si legge espressamente nei primi articoli – “un quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare l’attuazione dei progetti del **Piano Nazionale Riprese e Resilienza (PNRR)** del **Piano Nazionale per investimenti complementari** (DL 6.5.2021 n. 59) e del **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima** (Parte II).

Federazione ANIE – in rappresentanza dell’**industria elettrotecnica ed elettronica nazionale** (80 miliardi di fatturato e oltre 500.000 addetti) che avrà un **ruolo determinante nella realizzazione delle Infrastrutture strategiche** per il nostro Paese e per l’attuazione dei progetti che traguarderanno la **transizione energetica e digitale** – apprezza **molte delle misure di semplificazione e accelerazione contenute nel decreto**, ma crede necessario, in sede di conversione in legge del decreto, introdurre degli ulteriori elementi di semplificazione **per accelerare la promozione delle energie rinnovabili ed efficienza energetica** e, soprattutto, intervenire sui **Contratti Pubblici** su cui il decreto interviene in maniera significativa (con un intero Titolo IV), ma nulla dice sulla **“revisione prezzi”** nei contratti di appalto, nonostante il problema dell’aumento indiscriminato ed esorbitante delle materie prime e della sua incidenza sull’equilibrio economico dei contratti sia stata già portata all’attenzione del Governo dalla nostra industria e da più parti.

I. Contratti Pubblici (Parte II - Titolo IV)

Quadro generale

Nelle more della adozione di una riforma organica del Codice degli Appalti – che per espressa dichiarazione del Governo sarà oggetto di legge delega – il decreto Semplificazioni/Governance dedica un intero **Titolo ai Contratti Pubblici (Titolo IV)** con alcune **disposizioni specifiche** (relative sia alla fase di gara che a quella di esecuzione) **per i contratti di appalto relativi ai progetti rientranti nel PNRR e PNC** (articoli 47, 48, 50) e con altre disposizioni valide **per tutti i contratti di appalto di lavori, forniture e servizi** (art. 49, 51, 52). Il decreto interviene in maniera significativa sul **Subappalto**, mentre manca ogni riferimento al tema della **Revisione prezzi**, su cui di seguito ANIE propone un intervento urgente. Il decreto interviene sulle **procedure di affidamento degli appalti e sulla esecuzione**, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 di alcune previsioni (in deroga al Codice) attualmente contenute nel Decreto Semplificazioni (DL 76/2020) e nel Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019).

1. Disposizioni per affidamento ed esecuzione dei Contratti Pubblici

1.1. Disposizioni per l'esecuzione dei contratti: Revisione Prezzi, Penali, Subappalto

Revisione Prezzi e Penali

Il trend al rialzo dei costi delle materie prime che ha preso avvio nell'ultimo trimestre del 2020 e che si è andato consolidando ad inizio del 2021 per ragioni probabilmente da addebitare ad una speculazione sui mercati altera l'equilibrio economico dei contratti di appalto già stipulati e rende difficilmente prevedibile l'orizzonte temporale entro cui si potrà tornare a dinamiche di mercato ordinarie con andamenti dei prezzi più prevedibili.

I rincari sono diffusi dai prezzi delle materie plastiche, al legno, ai metalli. Nel mese di marzo 2021 (nel confronto con marzo 2020) si sono registrati aumenti del +89% del ferro, +73,4% del rame, +36% dell'alluminio e del +47% dello zinco (secondo i dati diffusi dalla World Bank Commodity Marketes). Per molti dei nostri comparti l'incidenza dei costi delle materie prime può raggiungere il 50-60% del valore delle apparecchiature fornite. Una misura essenziale è la previsione obbligatoria nei contratti di appalto della clausola di revisione prezzi, meccanismo oggi previsto come una mera facoltà in capo alla stazione appaltante.

La proposta di ANIE pertanto è quella di modificare l'art. 106 del Codice Appalti, introducendo l'obbligo, e non la facoltà, per le stazioni appaltanti di inserire nei contratti di appalto (lavori, forniture e servizi) specifiche clausole di revisione prezzi. La previsione non determinerebbe vantaggi per le sole imprese, ma permetterebbe di salvaguardare anche l'interesse pubblico a che le prestazioni (di beni o servizi) nei confronti della P.A. possano mantenere un elevato standard qualitativo, che potrebbe risultare compromesso nel caso in cui si scarichi sul privato l'eccessiva onerosità sopravvenuta delle stesse.

Con riguardo ai **contratti già stipulati si propone di intervenire con una modifica all'articolo 8 D.L. Semplificazioni** (D.L. 76/2020), prevedendo, analogamente a quanto previsto per il pagamento dei SAL e per il rimborso dei costi covid, che per i contratti già in corso di esecuzione o aggiudicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti – in deroga alle specifiche clausole contrattuali – possano rivedere le condizioni contrattuali sulla base degli attuali incrementi di prezzo.

In parallelo con l'aumento dei prezzi delle materie prime (che già di per sé determina notevoli difficoltà nell'approvvigionamento) deve altresì rilevarsi una diffusa carenza delle stesse che rischia di comportare inevitabili ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), correttamente, introduceva specifiche misure per la tutela delle imprese colpite dalla crisi pandemica chiarendo, tra le altre cose, che gli eventuali inadempimenti conseguenti al rispetto delle misure di contenimento del contagio o da criticità derivanti dalla pandemia da Covid-19 non sarebbero stati imputati all'esecutore in quanto costituenti causa di forza maggiore.

Per quanto il rispetto delle misure di contenimento non rappresenti più una causa di allungamento dei tempi – ciò anche grazie alle contromisure contrattuali inserite nei contratti stipulati dopo l'esplosione della pandemia – non può non considerarsi alla stregua di un effetto diretto della pandemia l'attuale carenza di materie prime e la conseguente difficoltà di approvvigionamento.

Sarebbe dunque opportuno prevedere un'espressa proroga anche alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, del decreto semplificazioni al fine di garantire una tutela agli esecutori (sotto il profilo della responsabilità) in caso di inadempimenti generati dalle fattispecie sopra individuate.

Subappalto

La disciplina del subappalto viene fortemente modificata dal D.L. 77/2021 non solo con riguardo alla questione del limite – rispetto alla quale l'intervento normativo risultava necessario viste le contestazioni della Commissione europea – ma anche relativamente ad altri aspetti rilevanti quali quelli della responsabilità del subappaltatore e dei prezzi da praticare per gli affidamenti in subappalto.

La questione del limite

La centralità del tema è testimoniata dalla scelta di prevedere un periodo transitorio prima dell'entrata in vigore delle modifiche ed infatti fino al 31 ottobre 2021 è previsto l'innalzamento del limite del subappalto fino al 50% (anche con riguardo alle categorie cd. SIOS).

Al termine del regime transitorio, come richiesto dall'Europa, è previsto un deciso cambio di impostazione, infatti – stante la pacifica impossibilità di cedere il contratto e l'obbligo per l'affidatario di eseguire in quota maggioritaria le prestazioni di cui alla categoria prevalente – sarà rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la scelta di individuare nel bando di gara prestazioni o lavorazioni che dovranno essere eseguite in proprio dall'appaltatore. La Federazione ritiene che tale riformulazione possa rappresentare il giusto compromesso tra la spinta liberalizzante dell'Europa e la necessità, condivisa, di garantire alti standard qualitativi e prestazionali anche relativamente alle attività affidate in subappalto.

La definizione di subappalto negli appalti di forniture

Nell'ottica di una revisione complessiva della materia sarebbe opportuno intervenire anche per risolvere alcuni aspetti critici connessi al ricorso all'istituto del subappalto nell'ambito di un appalto di forniture.

La definizione di subappalto contenuta nel Codice, per quanto generale, risulta agevolmente applicabile ai soli contratti di lavori e di servizi generando, al contrario, nell'ambito delle forniture innumerevoli criticità operative. Dal punto di vista operativo la criticità risiede principalmente nella difficoltà di trovare un punto di equilibrio tra due posizioni, in totale antitesi tra loro, ma entrambe sostenibili, ovvero quelle per cui: ogni sub-contratto relativo ad un appalto di forniture integra subappalto oppure nessun sub-contratto relativo ad un appalto di forniture integra subappalto. La necessaria premessa serve a motivare la richiesta di un'integrazione definitoria per quelle particolari ipotesi di appalti di fornitura tecnologica (si pensi a titolo esemplificativo alla fornitura di un treno), in queste specifiche fattispecie il prodotto finale fornito dall'operatore aggiudicatario si compone di una moltitudine di sub-forniture non tutte, evidentemente, assimilabili alla figura del subappalto. La difficoltà nell'individuare la linea di discriminazione in relazione a tale tipologia di appalti è foriera di notevole contenzioso.

La proposta della Federazione è quella di integrare la definizione prevista all'art. 105 chiarendo che – nelle ipotesi di forniture tecnologiche – non dovrà essere considerata alla stregua di un subappalto la fornitura di prodotti cd. "a catalogo" ovvero di tutti quei prodotti per i quali non è richiesta una specifica customizzazione, ma rientrano nell'ordinaria attività dell'impresa sub-fornitrice.

Il subappalto nei lavori pubblici di settore ordinario

La riformulazione della disciplina prevede anche l'abrogazione dello specifico limite previsto dal Codice (art. 105, co. 5) in materia di SIOS. Ad avviso della Federazione la scelta di rimettere alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la possibilità di prevedere nei documenti di gara che le eventuali categorie SIOS presenti nel bando siano eseguite direttamente dall'aggiudicatario risponde efficacemente alla necessità di garantire elevati standard qualitativi nell'esecuzione delle stesse.

Infatti, con specifico riferimento alle categorie SIOS, le scelte della stazione appaltante nella redazione del bando – per quanto discrezionali – non potranno non tener conto del fatto che tali categorie di lavorazioni proprio in ragione della particolare complessità tecnica e dell’elevato contenuto tecnologico sono oggetto di specifica tutela da parte del Legislatore. Peraltro, sempre nell’ottica di garantire la qualità, la disposizione così come riformulata, permette alle stazioni appaltanti di prevedere l’esecuzione da parte dell’affidatario di lavorazioni super-specializzate anche qualora le stesse non raggiungano il limite del 10% sul valore dell’appalto previsto dall’art. 89, co.11.

L’abrogazione del limite al ribasso del prezzo

Il D.L. 77/2021, in risposta alle contestazioni della Commissione europea sul punto, abroga il limite al ribasso del prezzo in relazione agli affidamenti in subappalto.

La scelta di abrogare il limite, seppur non condivisa, risponde ad una specifica richiesta dell’Unione Europea; nonostante ciò, la riformulata disciplina (come chiarito anche nella Relazione Illustrativa al decreto) continua a perseguire – correttamente – la medesima finalità ovvero quella per cui anche nei contratti di subappalto vengano garantiti *“gli stessi standard qualitativi e prestazioni previsti nel contratto di appalto”* e venga altresì riconosciuto ai lavoratori un *“trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale”*.

Per quanto l’obbligo di cui sopra sia riferito al subappaltatore, la natura di contratto derivato del contratto di subappalto rispetto al contratto d’appalto porta inevitabilmente a ritenere che l’abrogazione del limite non può e non deve esser letta come un’apertura incondizionata a praticare scontistiche ben superiori a quella del 20% (precedentemente prevista).

Al contrario, ad avviso della Federazione, la necessità di garantire gli stessi standard qualitativi, prestazionali e retributivi dovrà necessariamente comportare un riallineamento dei prezzi per gli affidamenti in subappalto che dovranno, sempre più, essere prossimi a quelli praticati nell’appalto principale.

La responsabilità solidale del subappaltatore

Il D.L. 77/2021 introduce un nuovo concetto di responsabilità solidale del subappaltatore, non più relativa ai soli obblighi retributivi e contributivi, ma riferita alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. La Federazione non ritiene condivisibile tale impostazione alla luce del fatto che è principio generale, tanto in ambito civile quanto in ambito pubblico, quello per cui il contratto di appalto ed il contratto di subappalto, pur legati da un rapporto di interdipendenza tra loro e da un nesso di derivazione, siano dotati comunque di piena e distinta autonomia.

Al contrario, la disposizione si pone in netto contrasto con tale consolidato principio creando un inedito legame tra stazione appaltante e subappaltatore. Nondimeno la norma parifica la posizione del subappaltatore a quella di un mandante nell’ambito di un RTI, senza tuttavia considerare che al mandante non viene praticata alcuna scontistica sul prezzo della lavorazioni o prestazioni di sua competenza. La disposizione pone il subappaltatore in una situazione fortemente critica alla luce dell’assenza di una garanzia relativa all’adeguatezza del prezzo praticato per le prestazioni affidate (come contrariamente avviene in tema di RTI) e data la perdita di autonomia dello stesso nei confronti della stazione appaltante. È dunque opportuno tornare a prevedere una responsabilità del subappaltatore con riguardo ai soli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, abrogando la previsione in commento.

Remunerazione maggiori costi per la Sicurezza (Costi Covid)

Come accennato, il decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) introduceva l'obbligo per le stazioni appaltanti di riconoscere alle imprese i maggiori costi derivanti dall'adeguamento dei piani di sicurezza e coordinamento reso necessario dall'esplosione della pandemia.

Nonostante la norma rechi un principio generale, si riscontra un'applicazione non capillare della stessa, le maggiori resistenze si segnalano con riguardo agli appalti aggiudicati nell'ambito dei settori speciali.

Peraltro la norma reca un esplicito riferimento all'aggiornamento dei piani di sicurezza e coordinamento nell'ambito degli appalti di lavori, escludendo dall'ambito di applicazione della disciplina le forniture con posa in opera nell'ambito della quali gli esecutori sono comunque tenuti alla redazione del piano operativo di sicurezza (POS). A tal fine sarebbe opportuno estendere l'ambito di applicazione della disciplina chiarendo che la stessa si applica, oltre che nei settori speciali, anche a tutti gli appalti per i quali è prevista la redazione del PSC e del POS. Tale precisazione si ritiene dovuta, non solo per le ragioni di cui sopra, ma anche in quanto alcune stazioni appaltanti motivano la scelta di non riconoscere i maggiori oneri proprio sul fatto che l'impresa richiedente per l'esecuzione dell'appalto sia tenuta alla sola redazione del POS, senza considerare che: i) in mancanza di PSC sarà il POS il documento nel quale verranno individuati gli adeguamenti necessari per far fronte all'emergenza COVID; ii) in presenza del PSC in ogni caso il POS dovrà essere integrato con le specifiche procedure richieste dal PSC.

Risoluzione controversie di natura tecnica: Collegio Consultivo Tecnico

Il D.L. 77/2021, opportunamente, rafforza i poteri del Collegio consultivo tecnico e proroga l'obbligatoria costituzione di tale organo fino al 31 dicembre 2023.

Data la centralità dello strumento anche nell'ottica di riduzione del contenzioso in fase di esecuzione, ANIE propone di estendere l'obbligo di costituzione del Collegio anche nel caso di appalti di forniture caratterizzate da particolare complessità tecnica o alto contenuto tecnologico. La richiesta mira ad estendere l'operatività del Collegio Consultivo Tecnico in tutti quei casi in cui l'appalto di fornitura affidato sia caratterizzato da particolare complessità o da lavorazioni ad alto contenuto tecnologico, tale che il protrarsi nel tempo delle attività connesse alla finalizzazione del prodotto oggetto della fornitura e la complessità intrinseca delle stesse potrebbe determinare l'insorgere di contenzioso; circostanza che potrebbe essere efficacemente evitata prevedendo l'istituzione di un organo *ad hoc* chiamato a risolvere eventuali controversie, anche di natura tecnica.

Abrogazione art. 4 DL Fiscale

Il D.L. 77/2021, così come tutti i decreti emergenziali adottati nel corso del 2020, pur puntando a semplificare ed alleggerire gli oneri connessi alla partecipazione in gara non interviene, a nostro avviso opportunamente, sulla disciplina in materia di versamento delle ritenute fiscali in appalti e subappalti introdotta dal decreto fiscale del 2019 (art. 4, D.L. 124/2019).

L'art. 4 del D.L. Fiscale introduce un notevole appesantimento in termini di oneri burocratici soprattutto in capo agli operatori economici. Le imprese dovranno dimostrare l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali (attraverso la produzione di: copia delle deleghe di pagamento, elenco nominativo dei lavoratori, dettaglio delle ore di lavoro prestate) nel caso in cui risultino affidatarie di più lavori o servizi del valore annuo superiore a 200.000€ caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. È di tutta evidenza come il volume di dati e informazioni di

cui la norma richiede la gestione costringe i destinatari a una profonda riorganizzazione degli uffici, resa ancora più complessa dall'attuale contesto socio-economico.

ANIE propone quindi di abrogare la previsione di cui all'art. 4 del D.L. Fiscale. L'abrogazione della disciplina peraltro concorrerebbe indirettamente al supporto economico delle imprese in un periodo particolarmente complesso. La disposizione infatti prevede quale diretta conseguenza dell'inadempimento da parte dell'impresa l'immediata sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei confronti di quest'ultima, per tale ragione l'abrogazione della previsione – e della relativa sanzione – avrebbe anche un notevole impatto sulla liquidità delle imprese.

1.2. Disposizioni per l'affidamento dei contratti: affidamenti sottosoglia, appalto integrato, verifiche documentali e antimafia (Artt. 51, 52)

Affidamenti sottosoglia

Federazione ANIE condivideva le misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gara introdotte dal decreto semplificazioni dello scorso anno (D.L. 76/2020) e pertanto condivide la scelta di prorogare l'efficacia delle stesse sino al 2023. Non si condivide tuttavia la scelta di modificare anche le soglie previste per gli affidamenti sottosoglia rispetto a quelle contenute nel D.L. 76/2020. La nuova soglia di 139.000 euro risulta eccessivamente alta per affidamenti diretti di Forniture e Servizi; si ritiene infatti più in linea con le relative soglie comunitarie quella già contenuta nel decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) pari a 75.000 euro. La prossimità del nuovo valore individuato (139.000 euro) e le soglie comunitarie di forniture e servizi rischiano di provocare forti distorsioni concorrenziali, determinando la chiusura del mercato soprattutto con riguardo ad imprese di media e piccola dimensione. Il ripristino del valore di 75.000 euro evita peraltro di far coincidere l'attuale soglia per gli affidamenti diretti con quella comunitaria prevista per gli affidamenti di servizi, forniture e concorsi pubblici di progettazione da parte di amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali (139.000 euro). Per le stesse ragioni pro-concorrenziali non si condivide la scelta di ridurre le fasce di affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro, in questo modo infatti il numero massimo di soggetti coinvolti nelle diverse procedure viene di fatto ridotto a 10 rispetto ai 15 previsti dal decreto semplificazioni per affidamenti di lavori compresi tra 1 milione e le soglie comunitarie.

Appalto integrato

Il D.L. 77/2021 proroga fino al 31 dicembre 2023 la sospensione del divieto di affidamento tramite il cd. appalto integrato. Federazione ANIE condivide la scelta operata dal decreto nell'ottica di accelerare le procedure di gara, ferma restando la necessità di garantire che tali lavorazioni vengano affidate a soggetti in possesso di tutte le adeguate qualificazioni per la redazione del progetto e la successiva esecuzione dello stesso. Peraltro, vista la volontà di intervenire nel prossimo futuro per la revisione del Codice, si ribadisce la posizione della Federazione circa l'opportunità di preservare la deroga al generale divieto di appalto integrato nell'ipotesi in cui nell'appalto vi siano lavorazioni ad alto contenuto tecnologico in quanto, in dette ipotesi, la fase di progettazione è strettamente legata a quella di esecuzione.

È altresì importante mantenere la possibilità di ricorrere a tale tipologia di affidamento nell'ambito dei settori speciali. Data la peculiarità delle lavorazioni negli ambiti sopra individuati, nell'ipotesi in cui l'esecuzione fosse affidata a soggetto diverso, si aumenterebbe il rischio di errori tanto di interpretazione, quanto di esecuzione,

del progetto. Inoltre, l'affidamento congiunto in queste ipotesi, oltre a limitare il rischio di errori, garantisce anche un effettivo risparmio in termini di tempo e previene l'insorgere di varianti e contenzioso.

Documentazione antimafia e verifiche requisiti

La Federazione condivide la scelta operata con il D.L. 77/2021 di prorogare fino al 2023 anche le misure di semplificazione ed accelerazione previste per le verifiche antimafia in materia di contratti pubblici. Le tempistiche ridotte potrebbero consentire di addivenire all'aggiudicazione in tempi contenuti; tuttavia, come già segnalato in occasione della conversione in Legge del decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), in mancanza di un analogo intervento anche in materia di verifiche dei requisiti generali (ex art. 80), il risparmio di tempo ottenuto nell'ambito delle verifiche antimafia rischia di essere del tutto vanificato. È dunque opportuno intervenire sulle procedure di cui all'art. 80 del Codice appalti per ridurre il numero dei soggetti da verificare, circoscrivendo le verifiche in capo ai soli soggetti muniti di legale rappresentanza (in linea con consolidata giurisprudenza formatasi sul punto), nonché intervenire per chiarire e circoscrivere le ipotesi di grave illecito professionale (di cui all'art. 80, co. 5, lett. c).

Inversione Procedimentale

Sempre in tema di snellimento delle procedure e accelerazione delle tempistiche per l'aggiudicazione dei contratti, la Federazione apprezza e condivide la scelta di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare lo strumento della cd. "inversione procedimentale" anche nell'ambito dei settori ordinari. La Federazione peraltro sostiene da tempo l'opportunità di invertire l'attuale paradigma del Codice che vede un forte appiattimento delle procedure ordinarie su quelle di settore speciale. Dall'avvicinamento delle due discipline deriva infatti una regolamentazione applicabile in modo omogeneo ai due settori e una perdita della specificità del regime giuridico dei settori speciali. Nell'ottica di una revisione complessiva del Codice Appalti volta alla semplificazione e l'efficientamento delle procedure ivi contenute, sarebbe interessante riflettere sulla possibilità di importare alcune delle *best practices* proprie dei settori speciali nei settori ordinari: ciò, a nostro avviso, potrebbe rappresentare un volano di innovazione per la Pubblica Amministrazione, trasferendo efficienza e flessibilità, pur mantenendo i medesimi obiettivi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.

2. Disposizioni specifiche per i Contratti Pubblici rientranti nel PNRR e PNC

2.1 Pari opportunità, parità di genere e generazionale per i contratti pubblici

ANIE apprezza e condivide le politiche di inclusione e coesione che permeano la struttura normativa del PNRR, convinti che anche il settore dei contratti pubblici non possa esimersi dal perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere.

Allo scopo di consentire il raggiungimento della finalità e di centrare al contempo l'obiettivo (perseguito dallo stesso decreto) di semplificare e accelerare le procedure (obiettivo perseguiti dallo stesso decreto), la disposizione andrebbe meglio formulata e, soprattutto, andrebbe prevista come "condizione di esecuzione" più che come "causa di esclusione".

La norma prevede, infatti, che *"i soggetti tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale"* debbano presentare lo stesso all'atto dell'offerta a pena di esclusione. La stessa previsione prevede inoltre

che anche i soggetti non tenuti alla redazione di tale rapporto debbano in ogni caso consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere, in mancanza della quale la norma prevede l'impossibilità per l'operatore economico inadempiente di partecipare a procedure pubbliche di cui al PNRR per un periodo pari a 12 mesi. In primo luogo, le disposizioni di cui al co. 2 e 3 dell'articolo in commento introducono due ulteriori cause di esclusione (l'una ad effetto immediato l'altra successiva alla conclusione del contratto) al già nutrito elenco di cui all'articolo 80, andando così ad appesantire ulteriormente il carico di oneri documentali già previsti in capo all'operatore economico. La previsione inoltre, se valutata sotto un profilo "occupazionale", sembra non tener conto che, dato l'attuale stato di crisi del settore, l'introduzione di una nuova causa di esclusione (o l'impossibilità di partecipare a procedure per un periodo pari a 12 mesi) – conseguente peraltro alla mancata produzione di un documento sino ad oggi ininfluente ai fini della partecipazione – piuttosto che tutelare le pari opportunità rischia di concorrere all'inasprimento dello stato di crisi in cui versa la quasi totalità delle imprese nazionali. In altre parole, ai fini della tutela della parità di genere si rischia di costringere le imprese a ricorrere a ulteriori tagli di personale con conseguente aumento del – già preoccupante – tasso di disoccupazione.

Ferme le premesse, ribadiamo la nostra piena condivisione circa la necessità di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, tuttavia riteniamo che la produzione della documentazione di cui al presente articolo, attualmente individuata come condizione di partecipazione dovrebbe – più correttamente – attenersi al complesso di elementi premianti che concorrono alla formazione del punteggio dell'operatore.

2.2 Semplificazioni in materia di esecuzione dei Contratti pubblici PNRR e PNC (Art. 50)

Con l'obiettivo di incentivare le imprese a velocizzare l'esecuzione delle opere, l'articolo 50 comma 4 prevede, da un lato, un premio in caso di ultimazione dei lavori anticipata e, dall'altro, modifica la portata delle penali di cui all'**art. 113-bis del Codice appalti** innalzandone tanto il valore minimo (che da 0,3 passa a 0,6) quanto l'importo complessivo totale, portato dal 10% al 20% del valore complessivo dell'opera. Il rispetto delle strette tempistiche previste per l'attuazione dei progetti di cui al PNRR non può in ogni caso giustificare l'introduzione di misure ulteriormente penalizzanti per le imprese oltre quelle già previste nel Codice. Peraltro il potenziale effetto negativo della previsione non si esaurisce con l'inasprimento del valore economico delle penali, ma potrebbe tradursi in una perdita di qualità dell'esecuzione. Le scelte operative delle imprese volte a scongiurare l'applicazione di penali e conseguire il premio "di accelerazione" potrebbero infatti influire negativamente sulla qualità dell'esecuzione.

2.3 Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici rientranti PNRR e PNC (Art. 48)

Con riguardo alle specifiche semplificazioni previste per le procedure di affidamento dei contratti pubblici rientranti nel PNRR e PNC, il D.L. 77/2020 prevede diverse misure di accelerazione tra cui – semplificando ulteriormente rispetto alle deroghe già previste dal decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) – la possibilità di porre in **essere affidamenti di progettazione ed esecuzione (appalto integrato) anche sulla base del solo progetto di fattibilità tecnica ed economica**. Nell'ottica di accelerare l'affidamento dei contratti, la Federazione condivide tale scelta sempre qualora venga garantito, come già chiarito, che le lavorazioni in oggetto vengano affidate a soggetti in possesso di tutte le adeguate qualificazioni per la redazione del progetto e la successiva esecuzione dello stesso.

II. Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico (Parte II - Titolo I)

Quadro generale

ANIE apprezza le disposizioni del provvedimento ritenendole più incisive di quelle introdotte dal DL Semplificazioni 76/2020, in quanto sono state accolte diverse esigenze manifestate dal comparto industriale. Una delle riforme più importanti riguarda, in primo luogo, l'art. 18 del DL Semplificazioni che afferma il ruolo fondamentale ed indifferibile delle fonti rinnovabili a tutela dell'ambiente nel codice dell'ambiente (Dlgs. 152/2006) e, in secondo luogo, l'art. 17 del DL Semplificazioni in cui si costituisce una Commissione tecnica importante preposta alla valutazione di impatto ambientale dei progetti del PNRR-PNIEC, su cui si ritiene indispensabile intervenire per disciplinare il transitorio. In tema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in sede statale si gradisce che il DL Semplificazioni 77/2021: riduca la tempistica di rilascio dell'autorizzazione ambientale, che rappresenta uno dei maggiori problemi affrontato dagli operatori negli anni; introduca la figura del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'iter di VIA, definendo tempistiche perentorie entro cui rilasciare il parere autorizzativo ambientale; dirotti la competenza della VIA degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW dalle Regioni e Province Autonome allo Stato per garantire una maggiore uniformità di valutazione tenendo in considerazione l'esigenza di traguardare gli obiettivi di transizione ecologica. La Federazione intravede la possibilità di un intervento nell'art. 19 del DL Semplificazioni per accelerare le tempistiche della procedura di assoggettabilità a VIA. Anche in merito alla VIA di competenza regionale, si valuta positivamente l'istituzione della fase preliminare del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e la conseguente riduzione della tempistica della conferenza dei servizi disciplinata dall'art. 27-bis del Dlgs. 152 del 2006, e si propone di intervenire sugli artt. 23 e 24 del decreto con lo scopo di rendere più efficace il procedimento del PAUR. Estremamente positiva è ritenuta l'introduzione dell'istituto dell'interpello ambientale di cui all'art. 27 del DL Semplificazioni, così come si valuta favorevolmente l'art. 32 che introduce ulteriori semplificazioni autorizzative in materia di revamping e repowering degli impianti a fonte rinnovabile. Riguardo l'art. 30 del DL Semplificazioni relativo alle aree contermini, ANIE propone un intervento di chiarimento sul parere obbligatorio non vincolante del rappresentante del Ministero della cultura, così come avanza proposte per apportare ulteriori migliorie delle importanti disposizioni dell'art. 31 del DL Semplificazioni, di cui si apprezzano il chiarimento sull'applicazione della VIA per i sistemi di accumulo stand-alone, le semplificazioni autorizzative degli impianti fotovoltaici in area industriale e commerciale e, come sopra anticipato, il passaggio di competenza dalle Regioni allo Stato della procedura di VIA degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW. Da ultimo, si sottolinea positivamente quanto chiarito in materia di superbonus all'art. 33 del DL Semplificazioni allorché si prevede per gli interventi l'utilizzo della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

3. Valutazione di impatto ambientale

3.1. Commissione tecnica VIA per progetti PNRR e PNIEC (Art. 17)

Il decreto in esame, accogliendo le richieste dell'industria, ha previsto all'art. 17 la costituzione di una Commissione VIA ad hoc per la valutazione dei progetti ricadenti nel PNRR e nel PNIEC. Pur apprezzando

l'intento di privilegiare e dedicare un canale prioritario all'approvazione di tali interventi, per garantire che si rispettino i tempi ristretti di cantierizzazione, si ritiene **opportuno che la Commissione tecnica VIA PNRR-PNIEC sia costituita quale sezione della unica Commissione VIA/VAS come "Sottocommissione VIA PNRR-PNIEC"**. Simile previsione consentirebbe di evitare che le due Commissioni si pronuncino su progetti potenzialmente analoghi in modo difforme a seconda che gli stessi siano o meno contenuti nel PNRR. Il problema di cui sopra non si esaurisce solo in ambito operativo, ma rischia di riverberarsi in ambito giudiziario, in quanto la divergenza di approccio nelle determinazioni della Commissione potrebbe infatti rappresentare un amplificatore del contenzioso. **Appare inoltre urgente disciplinare il transitorio**. La Commissione dovrebbe infatti essere costituita con decreto da adottarsi entro 60 giorni, tuttavia dalla formulazione attuale non risulta chiaro **cosa succederebbe in assenza di tale decreto per tutti i progetti già in fase di presentazione**. Allo scopo di affrontare le criticità sopra illustrate proponiamo quindi di apportare alcune modifiche all'art.17 del DL Semplificazioni.

3.2. Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC (Art. 18)

Si ritiene **pienamente condivisibile quanto previsto all'art. 18 del provvedimento**, apprezzando in particolar modo il principio, più volte richiamato dalla nostra Federazione, secondo cui le opere, gli impianti e le infrastrutture per la realizzazione dei progetti strategici di PNRR e PNIEC costituiscono interventi di "pubblica utilità, indifferibili e urgenti" in quanto la transizione energetica mira a combattere i cambiamenti climatici e quindi a tutelare l'ambiente in cui viviamo. Parimenti le fonti rinnovabili concorrono alla tutela del paesaggio, in quanto con la loro azione di contrasto al cambiamento climatico mitigano e riducono l'impatto degli eventi estremi che devastano il nostro territorio ed il suo paesaggio, quali a titolo esemplificativo le raffiche di vento e l'innalzamento dei mari. È importante che nel valutare un progetto a fonte rinnovabile si tengano in considerazione le esigenze ambientali, paesaggistiche ed anche della decarbonizzazione. **Considerata l'importanza di tale principio, ANIE ne propone l'inserimento anche all'interno del Codice del Paesaggio (Dlgs 42/2004). Parimenti apprezzata è la definizione puntuale delle opere connesse al PNIEC nel nuovo Allegato I-bis alla Parte II del Codice dell'ambiente.**

3.3. Autorizzazioni a VIA statale e regionale (Artt. 19, 23, 24)

Procedimento di assoggettabilità a VIA (Art. 19)

Per l'iter di assoggettabilità a VIA e per quello della VIA si prevede la presentazione della medesima documentazione, con qualche dettaglio analitico in più nel caso della VIA. In considerazione di ciò e del fatto che le amministrazioni e gli enti coinvolti nella valutazione dell'assoggettabilità a VIA sono i medesimi di quelli coinvolti nella valutazione della VIA e che gli operatori, per descrivere al meglio il progetto e facilitarne la valutazione, presentano istanza di assoggettabilità a VIA con un fascicolo documentale ben più dettagliato di quanto previsto dal medesimo iter, **vi è spazio, a nostro avviso, per ridurre le tempistiche della procedura di VIA nel caso in cui il proponente del progetto abbia affrontato già l'iter dell'assoggettabilità a VIA**. In questo modo si otterrebbe un'ulteriore razionalizzazione dell'iter autorizzativo dei progetti, riducendo le tempistiche complessive tra la fase preventiva di assoggettabilità a VIA e quella successiva di VIA.

Fase preliminare Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) (Art. 23)

È fondamentale che tutte le amministrazioni e gli enti preposti al rilascio dei pareri siano responsabilizzati a partecipare attivamente alla fase preliminare del PAUR, in modo che il proponente acquisisca i contributi di tutti gli enti, e siano orientati non solo ad elencare le criticità che presenta il progetto, ma anche a superarle, proponendo soluzioni realizzabili nell'ottica di un confronto costruttivo tra enti competenti ed il proponente oltretutto per dare maggiore valenza alla stessa fase preliminare. Senza questa logica partecipativa e costruttiva, difficilmente la fase preliminare potrà ritenersi efficace per raggiungere gli obiettivi del PNIEC e del PNRR. Si propone, quindi, di prevedere che gli enti assenti nella fase preliminare non abbiano in alcun modo la possibilità di porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, in quanto l'assenza di uno degli enti potrebbe danneggiare tutto il lavoro svolto di concerto tra tutti gli altri enti ed il proponente nella fase preliminare.

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR (Art. 24)

Le proposte di ANIE mirano: da un lato, a **tutelare le esigenze del proponente**, qualora vi siano oggettive difficoltà ad integrare la documentazione in base alle richieste degli enti preposti al rilascio del parere autorizzativo, visto che il proponente non avrebbe alcun interesse a prolungare i termini del procedimento, e a **garantire che ciascun ente esprima il proprio parere per la sola parte di propria competenza prevista per legge**; dall'altro lato, a rendere efficaci i provvedimenti emessi nell'ambito del PAUR dal momento del rilascio dello stesso, prevedendo che quest'ultimo, completo di tutti i provvedimenti, sia oggetto di **pubblicazione con valore legale**. Infine, apprezzando l'istituzione del titolare del potere sostitutivo nel procedimento di VIA di competenza statale in caso di inerzia della commissione, si propone in modo analogo di **istituire il titolare del potere sostitutivo nel procedimento di VIA di competenza regionale in caso di inerzia della conferenza dei servizi**.

Interpello ambientale (Art. 27)

Riteniamo **estremamente positiva l'introduzione dell'istituto dell'interpello ambientale di cui all'art. 27**. Siamo infatti fiduciosi che l'introduzione di un meccanismo volto ad assicurare agli operatori, attraverso le associazioni imprenditoriali, un confronto con l'amministrazione competente potrà certamente evitare le numerose situazioni di criticità verificatesi in passato rispetto ad un quadro regolatorio spesso di difficile interpretazione.

4. Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Degli appositi interventi di semplificazione risultano imprescindibili per un settore che risulta il pilastro fondamentale della transizione energetica, ovvero le energie rinnovabili, soprattutto alla luce dei numerosi limiti incontrati negli anni che hanno rallentato e ritardato il processo di decarbonizzazione e di emancipazione dalle fonti fossili. Il ricorso alle fonti di energia rinnovabile sarà sempre più necessario in ottica di transizione ecologica. Indispensabile in questo senso definire un programma di sviluppo della filiera rinnovabile che consenta di raggiungere i target al 2030 fornendo gli strumenti di pianificazione agli operatori del settore. È di rilevante importanza intervenire nell'ottica sia di supportare attraverso la semplificazione gli interventi sugli impianti rinnovabili esistenti – motivo per il quale **ANIE è favorevole alle disposizioni sul**

revamping e repowering degli impianti FER di cui all'art. 32 del DL Semplificazioni, che riprende un emendamento presentato un paio di anni fa – sia di semplificare gli interventi sui nuovi impianti. A tal proposito, **si propongono una serie di semplificazioni per sbloccare l'attuale situazione** e dare slancio all'installazione di impianti di energia a fonte rinnovabile in vista degli obiettivi energetici da raggiungere.

4.1. Interventi localizzati in aree contermini (Art. 30)

L'attuale formulazione dell'art. 30 del DL Semplificazioni disciplina i soli procedimenti autorizzativi per i quali si attiva la "Conferenza di servizi", mentre non disciplina i procedimenti autorizzativi relativi alla PAS (Procedura Abilitativa Semplificata). La proposta ha lo scopo di chiarire che il parere del Ministero della Cultura relativo a tutti i progetti FER localizzati in aree contermini sia obbligatorio, ma non vincolante in tutti i procedimenti autorizzativi in cui codesto Ministero deve esprimere il proprio parere. In tal modo, nelle aree contermini si garantirebbe **identica metodologia indipendentemente dalla tipologia del procedimento autorizzativo** attivato dal proponente.

4.2. Semplificazioni per impianti di accumulo e fotovoltaici (Art. 31)

L'art. 31 comma 2 del DL Semplificazioni introduce l'adozione della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per i progetti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW connessi alla rete di media tensione e ubicati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale a condizione che tali aree non rientrino tra quelle specificatamente elencate nell'Allegato 3 lettera f) del DM del 10 settembre 2010.

ANIE propone di **estendere la PAS ad impianti fotovoltaici connessi alla rete di media tensione anche quando ubicati in aree quali discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, bacini, cave o lotti di cave cessati**. Si tratta di aree già compromesse e sottratte all'agricoltura che potrebbero essere sfruttate sia in chiave di riqualificazione ambientale sia in chiave di raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica. La semplificazione autorizzativa in tali aree gioverebbe a creare maggiore competizione tra gli operatori che partecipano ai bandi del GSE programmati ai sensi del DM FER 4 luglio 2019 contenendo i costi del sistema elettrico per la collettività. Abbinata a questa proposta si valuta positivamente l'introduzione di un'ulteriore semplificazione per accelerare l'utilizzo di tali: avendo registrato casi in cui Province e Comuni si dichiarano favorevoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici su cave, bacini e discariche, ma non possono autorizzarli in virtù di quanto disposto nei piani di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionali, si propone che **l'autorizzazione di un impianto fotovoltaico costituisca deroga al piano di ripristino e rinaturalizzazione ambientale regionale e, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale**.

Secondo ANIE **un'area a destinazione industriale, produttiva e commerciale già di per sé contempla la possibilità di realizzare edifici e capannoni di una certa dimensione che da un punto di vista paesaggistico ed ambientali sono ben più impattanti di un impianto fotovoltaico**: si pensi a costruzioni sviluppate in altezza superiori a quelle di impianti fotovoltaici oppure alle emissioni in atmosfera ed a quelle acustiche, agli sversamenti in suolo o alla cementificazione, diversamente gli impianti fotovoltaici non inquinano il suolo, non cementificano la superficie e sono facilmente removibili. Pertanto, si ritiene opportuno **eliminare il vincolo che le aree industriali su cui insistono gli impianti fotovoltaici non debbano rientrare tra quelle specificatamente elencate nell'Allegato 3 lettera f) del DM del 10 settembre 2010** e chiarire che non è

rilevante l'esistenza di altri progetti di impianti fotovoltaici anche in itinere nella medesima area ai fini del cumulo così come oggi avviene per le altre attività industriali e commerciali.

Da ultimo, si evidenzia l'esigenza di disciplinare il transitorio per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW che hanno già avviato l'iter della VIA in sede regionale e per quanto disposto dal comma 6 dell'art. 31 del DL semplificazioni sono sottoposti a VIA in sede statale. ANIE ha formulato una proposta per tutelare le iniziative in corso prima dell'entrata in vigore del DL Semplificazioni.

5. Efficientamento energetico

5.1. Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana (Art.33)

Il DL interviene sulla disciplina del Superbonus 110% attraverso l'art. 33, riconfermando l'intento di massima semplificazione della misura, nel condivisibile intento di facilitarne la più ampia fruibilità da parte dei potenziali destinatari. In tal senso, è particolarmente apprezzabile il riconoscimento di tutti gli interventi oggetto del Superbonus quali interventi di manutenzione straordinaria (v. comma 1 – lettera c)), tranne la demolizione e ricostruzione di edifici, come tali realizzabili con la sola CILA, superando in tal modo la richiesta di attestazione dello stato legittimo di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis del TU edilizia, condizione che condizionava negativamente l'avvio delle attività.

Allo stesso modo più che positivo l'inserimento nel comma 4 dell'art. 119 del DL n. 34/2020 della previsione che estende l'agevolazione anche agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera e) del TUIR, *aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

Nella convinzione della validità della misura del superbonus, che riteniamo strategica per il rilancio dell'economia del nostro Paese, sosteniamo la necessità e l'urgenza di allargare il raggio di azione dell'agevolazione. In questa prospettiva è certamente positivo il segnale dato con l'inserimento del nuovo comma 10-bis, che estende il beneficio alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (ex art. 119, co. 9, lett. d-bis) per gli immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (collegi; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cure; ospedali), ma una transizione energetica complessiva del patrimonio immobiliare nazionale richiede uno sforzo a 360° anche sugli immobili commerciali, posseduti dalle imprese, e soprattutto con un ampliamento delle tecnologie coinvolte.

Sulla riqualificazione energetica e digitale del patrimonio immobiliare, non solo nazionale ma anche europeo, si gioca una delle partite più importanti e strategiche di tutti gli Stati UE nel prossimo decennio. Non è un caso se con il Green Deal europeo e la comunicazione della Commissione "Renovation Wave" si ribadisce con forza l'urgenza di raddoppiare il tasso annuale di ristrutturazione energetica degli edifici entro il 2030 e di promuovere ristrutturazioni profonde, prendendo atto che le misure legislative esistenti sugli edifici non sono sufficienti per raggiungere l'obiettivo climatico dell'UE 2030 di almeno il 55 per cento di riduzione delle emissioni e il previsto aumento dell'efficienza energetica, né l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050.

È evidente sia necessario fare di più per riguardare gli edifici ad un livello di efficienza e modernità purtroppo ancora lontano, introducendo requisiti di efficienza delle risorse e di circolarità, favorendo la digitalizzazione nella progettazione, costruzione e gestione degli edifici nel corso del loro ciclo di vita, aumentando la vivibilità e l'accessibilità per le persone con disabilità. Tutto questo implica creare uno scenario di concreta recettività per le tecnologie digitali.

Per quanto sopra, riconoscendo nel superbonus una misura potenzialmente straordinaria per supportare la transizione green e digitale del nostro patrimonio immobiliare, e nel contempo sostenere la ripresa economica attraverso una misura che impatti concretamente sulle diverse componenti di una filiera complessa e articolata che ruota attorno al settore delle costruzioni, riteniamo indispensabile:

- Identificare un orizzonte temporale stabile per l'incentivazione, quantomeno da prorogare a tutto il 2023, a garanzia di uno scenario certo che stimoli gli investimenti.
- Confermare parimenti il quadro legislativo attuale che istituisce lo sconto in fattura, con possibilità di cessione del credito. Tale meccanismo andrebbe a nostro giudizio reso strutturale nelle diverse misure di sostegno (es. ecobonus) per interventi di efficienza energetica e digitale negli edifici.
- Estendere il perimetro del superbonus ad altre tecnologie ad oggi escluse, soprattutto perché non ricomprese, quali interventi potenzialmente "trainati", nel quadro istitutivo dell'ecobonus (art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90). Per riconoscere una vera "neutralità tecnologica", garantendo che accedano al beneficio anche altre tecnologie – che altrimenti sarebbero discriminate - che possono invece dare il loro contributo nel riguardare i richiamati obiettivi di efficienza e digitalizzazione, **la proposta di ANIE è di estendere la possibilità di accedere al bonus al 110% - nel caso in cui venga fatto almeno uno dei tre interventi "trainanti" – anche a tutte le tecnologie beneficiarie del Bonus Ristrutturazioni**, a condizione che gli interventi contribuiscano alla riqualificazione energetica, alla sicurezza, alla efficienza, con soluzioni impiantistiche moderne ed efficaci e alla capacità digitale dell'edificio.
- Questo concetto di 'valorizzazione' dell'edificio sulla base delle tecnologie utilizzate, ANIE propone sia considerato sia per nuovi edifici aumentandone il livello e stabilendo una classe tecnologica (ad esempio tramite l'adozione dell'SRI – Smart Readness Indicator – definito a livello UE) e conseguenti benefici fiscali per chi costruisce adottando tale concetto o per chi richiede la disponibilità di tali tecnologie, sia per le ristrutturazioni consentendo una accessibilità come detto al superbonus 110% esteso ad altre tecnologie secondo un allegato (sulla falsariga degli allegati A e B del piano transizione 4.0) da definire compiutamente.
- Tra le tecnologie escluse da un qualsivoglia piano di sostegno non possiamo non menzionare le tecnologie e gli impianti per l'illuminazione. È importante definire un concreto programma di investimenti per il rinnovo e la riqualificazione degli impianti di illuminazione finalizzati ad un maggiore risparmio energetico, sia per l'illuminazione pubblica che privata, una migliore abitabilità, per gli occupanti degli edifici, con vantaggi significativi in termini di comfort visivo, benessere e produttività, un risparmio economico sulla manutenzione degli impianti. Alla luce dei rilevanti benefici offerti dall'illuminazione a LED in termini di riduzione delle emissioni di CO₂, di riduzione dei consumi e dei costi dell'energia elettrica, proponiamo che nell'ambito dei fondi stanziati dal PNRR per la "rivoluzione verde e transizione ecologica", siano previste misure di incentivazione che favoriscano il passaggio all'illuminazione a LED. Nell'ambito del superbonus 110% gli investimenti in adeguamento energetico dei corpi luminosi e degli impianti di illuminazione andrebbero inseriti tra le spese incentivabili.

- Ampliare il beneficio dell'incentivazione BACS, oggi destinata alle sole unità abitative, anche agli edifici terziari (es. uffici, collegi; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme; case di cure; ospedali; hotel e strutture recettive), ed estendendo il perimetro del beneficio della gestione e controllo da remoto dei BACS a tutti gli impianti tecnici dell'edificio e non solo agli impianti di riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria.
- La legge di bilancio 2021 ha parzialmente ridefinito i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle infrastrutture a servizio della ricarica dei veicoli elettrici, come dettagliato di seguito:
 - 2.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno;
 - 1.500 euro, per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
 - 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

Mentre per gli interventi in corso di esecuzione al 1° gennaio 2021, tale limite di spesa rimane fissato ad un massimo di 3.000 euro. Gli importi indicati per gli edifici plurifamiliari o i condomini non coprono tuttavia i costi di tutte le attività necessarie, dalla progettazione alla messa in esercizio delle infrastrutture di ricarica in particolar modo se si considera l'installazione di questi dispositivi in autorimesse che devono rispondere alle prescrizioni di prevenzione incendi previste dal codice prevenzione incendi e dal DM 1 febbraio 1986. Chiediamo pertanto che i limiti di spesa riconosciuti per gli interventi legati alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici considerino un unico massimale di spesa pari a 2.000 euro.